

04 MAG. 2017

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Servizi di Amministrazione

Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali

Trieste,

Rep./Racc. n.

Prot. n. 12/2-11/17

098433

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Trieste e il C.I.O.F.S. F.P. F.V.G. Centro Italiano Opere Femminili Salesiane / Formazione Professionale - FVG di Trieste (Cod. Fisc. 80028710327) per l'attivazione di tirocini formativi non retribuiti.

Premesso che:

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni possono promuovere tirocini per l'attività di formazione in azienda od ente pubblico;

l'art. 7, comma 1, lettere a) e c), del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142 prevede lo svolgimento di tirocini formativi sia per studenti che frequentano la scuola secondaria, sia per gli allievi degli Istituti professionali di Stato e di corsi di formazione professionale;

con deliberazione giunta n. 110 dd. 30 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, il Comune di Trieste ha approvato la stipulazione di una convenzione con il C.I.O.F.S. F.P. F.V.G. di Trieste, per l'attivazione dei tirocini di cui in oggetto, approvando contestualmente lo schema di contratto regolante i rapporti tra le parti;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il **COMUNE di TRIESTE** - d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" - rappresentato dalla sig.ra **Romana MEULA** - Direttore dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.L.vo. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il **C.I.O.F.S. F.P. F.V.G. Centro Italiano Opere Femminili Salesiane di Trieste / Formazione Professionale - FVG di Trieste** - d'ora in poi denominato "soggetto promotore" o "CIOFS/FP - FVG" - con sede in Trieste, Via dell'Istria n. 55 rappresentato dalla Presidente sig.ra **Maria Lucia PIVA**, nata a Limena (PD) l'8 (otto) dicembre 1944 (millenovecentoquarantaquattro), domiciliata per la sua carica presso la summenzionata sede;

si conviene quanto segue:

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le

proprie strutture - compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e di servizio - soggetti in tirocinio formativo non retribuito su proposta del soggetto proponente, ai sensi del D.M. n. 142/1998, attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo non retribuito non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo non retribuito l'attività formativa è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto proponente in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor comunale designato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor designato dal soggetto proponente e del tutor comunale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di accesso ai locali comunali;
- l'indicazione delle strutture comunali (aree, servizi, uffici, ecc.) presso le quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per Responsabilità civile verso terzi.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo non retribuito il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio non retribuito, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto proponente) ed al promotore.

3. Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. gli studenti beneficiari del tirocinio formativo non retribuito sono equiparati, ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, ai "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. così come definita dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale e specialistica: erogazione a carico del CIOFS/FP - FVG di Trieste.

Per la progettazione dei corsi di sicurezza, che dovranno essere svolti prima dell'avvio dei tirocini formativi non retribuiti, il CIOFS/FP - FVG potrà avvalersi della collaborazione del tutor comunale, che opererà la valutazione del rischio in stretto collegamento con il RSPP del Comune di Trieste.

Il CIOFS/FP - FVG di Trieste si impegna a trasmettere alle strutture comunali ospitanti, prima dell'avvio dei tirocini formativi non retribuiti, le attestazioni riguardanti gli interventi formativi erogati dalla medesima.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008: ove prevista in relazione alle mansioni specifiche, erogazione a carico del CIOFS/FP - FVG tramite il proprio Medico competente;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008: a carico del Comune di Trieste;

d) dispositivi di protezione individuale: ove previsti, a carico del Comune di Trieste.

ART. 5

1. Nel caso di insorgenza di gravi problemi imputabili al comportamento del tirocinante, è data facoltà al Direttore responsabile della struttura comunale ospitante di interrompere l'attività di tirocinio e di disporre l'allontanamento definitivo del tirocinante, motivandone le ragioni del soggetto promotore.

2. Nel caso di inosservanza, da parte della struttura comunale ospitante, degli impegni convenzionalmente assunti nei confronti del tirocinante, è data facoltà al tutore del soggetto promotore di interrompere, su richiesta del tirocinante, l'attività di tirocinio, motivandone le ragioni al tutor comunale.

ART. 6

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e, per quanto riguarda il Comune di Trieste, potrà essere prorogata con determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi per il Cittadino per un ulteriore triennio, salva la possibilità di disdetta da esercitarsi dalle parti almeno tre mesi prima della scadenza mediante apposita dichiarazione spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. La presente convenzione fa seguito a quella tra il Comune di Trieste e il C.I.O.F.S. - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane di Trieste sottoscritta in data 01.04.2011 (atto Rep./Racc. n. 85235 del 01.04.2011) con decorrenza di tre anni a decorrere dal 01.04.2017 e rinnovata per un ulteriore triennio con determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino n. 25 del 12.02.2014, e pertanto conclusa il 01.04.2017.

3. I rapporti di tirocinio già avviati in base alla convenzione precedente ai sensi del comma 2 e pendenti alla data ivi indicata sono ricondotti - a decorrere dalla medesima data - alla disciplina di cui al presente atto.

ART. 7


1. Eventuali controversie che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria; il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.
2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del CIOFS/FP - FVG
3. Il presente atto, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86 tariffa parte II, art. 4.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 12 aprile 2012

per il Comune di Trieste
sig.ra Romana Meula

per il CIOFS/FP - FVG
sig.ra Maria Lucia PIVA



Trieste,
A. 05. 2012

Maria Lucia Piva